

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## ACCORDO

dell'8 dicembre 2008

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria

(2009/C 16/02)

(1) **Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)**

1, Kynaz Alexander 1 Sq.  
BG-Sofia-1000

**Česká národní banka**

Na Příkopě 28  
CZ-115 03 Praha 1

**Danmarks Nationalbank**

Havnegade 5  
DK-1093 Copenhagen K

**Eesti Pank**

Estonia pst. 13  
EE-15095 Tallinn

**Latvijas Banka**

K. Valdemara iela 2a  
LV-1050 Riga

**Lietuvos bankas**

Totoriu g. 4  
LT-01121 Vilnius

**Magyar Nemzeti Bank**

Szabadság tér 8/9  
H-1054 Budapest

**Narodowy Bank Polski**

ulica Świętokrzyska 11/21  
PL-00-919 Varsavia

**Banca Națională a României**

Strada Lipscani nr. 25, sector 3,  
RO-030031 Bucarest

**Národná banka Slovenska**

Imricha Karvaša 1  
SK-813 25 Bratislava

**Sveriges Riksbank**

Brunkebergstorg 11  
S-103 37 Stoccolma

**Bank of England**

Threadneedle Street  
Londra EC2R 8AH  
Regno Unito

, e

(2) Banca centrale europea (BCE)

(di seguito «le parti»)

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999.
- (2) Ai sensi della risoluzione, l'ERM II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.
- (3) La Slovacchia, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 2 novembre 2005; la Národná banka Slovenska è parte dell'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria <sup>(1)</sup>, modificato dall'accordo del 21 dicembre 2006 <sup>(2)</sup>, e dall'accordo del 14 dicembre 2007 <sup>(3)</sup> (di seguito congiuntamente denominati «accordo tra le banche centrali sull'AEC II»).
- (4) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il 1° gennaio 2009 <sup>(4)</sup>, la deroga in favore della Slovacchia di cui all'articolo 4 dell'atto d'adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2009; l'euro sarà la moneta della Slovacchia a partire dal 1° gennaio 2009 e la Národná banka Slovenska non farà più parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II da tale data.
- (5) Le disposizioni vigenti per l'intervento AEC II ai margini sono previste nell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II.
- (6) Le disposizioni vigenti per l'intervento AEC II ai margini richiedono un ulteriore aggiornamento e una revisione onde tener conto dell'introduzione di un nuovo criterio per le controparti idonee ad effettuare interventi ai margini e raffinare un criterio di idoneità esistente.
- (7) È pertanto necessario modificare l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II al fine di tener conto dell'abrogazione della deroga in favore della Slovacchia e dei cambiamenti del criterio di idoneità per l'intervento AEC II ai margini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

### **Modifica all'accordo tra le banche centrali sull'AEC II in vista dell'abrogazione della deroga della Slovacchia**

La Národná banka Slovenska cessa di esser parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II dal 1° gennaio 2009.

#### *Articolo 2*

### **Sostituzione degli allegati I e II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II**

2.1. L'allegato I dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I al presente accordo.

2.2. L'allegato II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II al presente accordo.

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

## Articolo 3

**Disposizioni finali**

3.1. Il presente accordo modifica, con effetto dal 1° gennaio 2009, l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II.

3.2. Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti debitamente autorizzati delle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2008.

Per la

**Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)**

.....

Per la

**Magyar Nemzeti Bank**

.....

Per la

**Česká národní banka**

.....

Per la

**Narodowy Bank Polski**

.....

Per la

**Danmarks Nationalbank**

.....

Per la

**Banca Națională a României**

.....

Per la

**Eesti Pank**

.....

Per la

**Národná banka Slovenska**

.....

Per la

**Latvijas Banka**

.....

Per la

**Sveriges Riksbank**

.....

Per la

**Lietuvos bankas**

.....

Per la

**Bank of England**

.....

Per la

**Banca centrale europea**

.....

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**CONVENZIONI PER LA CITAZIONE DI VALUTE PARTECIPANTI ALL'AEC II E LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DOPO PAGAMENTO APPLICABILE AI CASI DI INTERVENTO AI MARGINI****A. Convenzione per la quotazione delle valute**

Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotato utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 EUR utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.

La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. I tassi d'intervento saranno determinati aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.

**B. Procedura del pagamento dopo pagamento**

In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le banche centrali nazionali (BCN) appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura del pagamento dopo pagamento. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II applicano tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II possono, se lo desiderano, applicare la medesima procedura del pagamento dopo pagamento quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.

*i) Principi generali*

- La procedura del pagamento dopo pagamento viene applicata qualora vi siano interventi ai margini, nell'ambito dell'AEC II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II.
- Per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'AEC II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata e possedere un indirizzo SWIFT. Quale criterio di idoneità supplementare, alle controparti sarà richiesto di fornire in anticipo alla BCN interessata istruzioni standard di regolamento nelle valute AEC II e ogni ulteriore aggiornamento di tali istruzioni. Può essere richiesto alle controparti idonee di fornire alla BCE o alle BCN le informazioni specificate da parte della BCE e delle BCN interessate di volta in volta.
- Le controparti idonee ad effettuare un intervento ai margini nell'AEC II possono anche effettuare tale intervento direttamente con la BCE, sempre che esse abbiano lo status di controparti idonee ad eseguire operazioni di cambio con la BCE ai sensi dell'indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività <sup>(1)</sup>.
- Le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE.
- Quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta per consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata.

*ii) Scadenza per il ricevimento dei fondi da parte delle controparti*

Le controparti pagano gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13, ora CET, della data di valuta.»

---

<sup>(1)</sup> GUL 192 del 19.7.2008, pag. 63.

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL'AEC II****con effetto a decorrere dal 1° maggio 2009**

(Mio EUR)

Banche centrali aderenti al presente accordo	Limiti massimi <sup>(1)</sup>
Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)	520
Česká národní banka	690
Danmarks Nationalbank	700
Eesti Pank	310
Latvijas Banka	340
Lietuvos bankas	380
Magyar Nemzeti Bank	670
Narodowy Bank Polski	1 750
Banca Națională a României	1 000
Sveriges Riksbank	940
Bank of England	4 700
Banca centrale europea	nessuno

<sup>(1)</sup> Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.

Banche centrali nazionali dell'area dell'euro	Limiti massimi
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	nessuno
Deutsche Bundesbank	nessuno
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	nessuno
Bank of Greece	nessuno
Banco de España	nessuno
Banque de France	nessuno
Banca d'Italia	nessuno
Central Bank of Cyprus	nessuno
Banque centrale du Luxembourg	nessuno
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	nessuno
De Nederlandsche Bank	nessuno
Oesterreichische Nationalbank	nessuno

Banche centrali nazionali dell'area dell'euro	Limiti massimi
Banco de Portugal	nessuno
Banka Slovenije	nessuno
Národná banka Slovenska	nessuno
Suomen Pankki	nessuno»